



UNC  
CONSUMATORI.IT

## L'esperto risponde su... cancellazione volo Ryanair

20 settembre 2017

***Sono uno dei tanti viaggiatori che potrebbe subire la cancellazione del volo Ryanair Venezia-Palermo. La compagnia dovrebbe rimborsarmi o farmi cambiare volo ma chi mi rimborsa per le spese alberghiere e noleggio auto già effettuate?***

La **compagnia aerea Ryanair** ha dichiarato che in Europa **cancellerà fino a 50 voli al giorno** con l'obiettivo di **"migliorare il tasso di puntualità dei viaggi"**. Naturalmente saranno tantissimi i consumatori che resteranno a terra, soprattutto nel nostro Paese in cui saranno cancellati ben **702 voli**, ossia il **35%** di quanti hanno annunciato di voler tagliare in tutto il mondo (pari a **2000 voli**).

Ecco, dunque, che cosa prevede la legge: secondo il **Regolamento UE 261/2004** recepito nella **Carta di Diritti del passeggero**, in caso di cancellazione del volo si ha diritto:

- **Rimborso o riprotezione. Il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso** entro sette giorni senza penali dell'intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o la riprotezione, ossia l'imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti.
- **Compensazione. Indipendentemente dalla scelta effettuata per il rimborso, ha poi diritto ad una compensazione** pecuniaria pari a 250 euro per le tratte fino a 1.500 Km, 400 euro per i voli tra i 1.500 ed i 3.500 Km (o oltre 3.500 Km per le tratte intracomunitarie) e 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 Km al di fuori dell'UE. La cifra è dimezzata se al passeggero è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originario, rispettivamente, le 2, 3 o 4 ore. La compensazione pecuniaria deve essere pagata in contanti, salvo che il passeggero **non preferisca buoni di viaggio** e/o altri servizi. Il diritto non scatta se il consumatore è informato della cancellazione con almeno 2 settimane di preavviso, o 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo non più di 2 ore prima dell'orario di partenza originario e che si possa raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l'orario di arrivo originariamente previsto, oppure meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza iniziale che consenta di raggiungere la destinazione finale

meno di due ore dopo l'orario d'arrivo originariamente previsto. La compensazione pecuniaria non è dovuta solo se il vettore può provare che la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (ad esempio incidenti, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo, scioperi). Non è questo il caso e, quindi, si ha diritto alla compensazione pecuniaria.

- **Assistenza.** Il consumatore ha diritto, a titolo gratuito, all'assistenza, ossia a 2 telefonate, o fax o email, pasti e bevande in relazione all'attesa e, nel caso si renda necessario, il pernottamento, adeguata sistemazione in albergo e trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione. Il diritto all'assistenza, quindi, per la vicenda Ryanair non dovrebbe scattare, sempre che se il consumatore è stato correttamente avvisato e non si è, quindi, recato inutilmente in aeroporto.

Nel caso in cui si intenda richiedere il rimborso di ulteriori servizi vanificati dalla cancellazione, qualora si tratti di **pacchetto turistico all-inclusive** la richiesta di rimborso andrà indirizzata all'**organizzatore del viaggio (tour Operator)**, mentre se è stata noleggiata un'auto insieme al volo sul medesimo portale della compagnia, si avrà diritto anche a questo rimborso.

In ogni caso, **l'articolo 12 del Regolamento europeo**, prevede comunque la possibilità di richiedere risarcimenti supplementari: non si tratta però, purtroppo, di indennizzi automatici, ma sarà necessario formulare una richiesta apposita, se ne caso, con l'ausilio dei nostri esperti.

**Per assistenza vai allo sportello [Turismo-Viaggi](#) sulla nostra home page.**

**Scopri tutte le nostre FAQ**

**Autore:** Emanuela Dona

**Data:** 20 settembre 2017